SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 114**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Università della Calabria in Cosenza

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A2595

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 maggio 1997, n. **128.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

DINI, *Ministro per gli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 1997, N. 60.

All'articolo 1:

al comma 2, è soppressa la parola: «maggiormente»;

al comma 3, dopo le parole: «ove occorra», *sono inserite le seguenti:* «, in mancanza di soluzioni diverse,»; *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «Con le modalità indicate nel comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «In conformità ai princìpi di cui al comma 1 o con le modalità ivi indicate»; *al secondo periodo le parole:* «trasporti in linea» *sono sostituite dalle seguenti:* «attività di trasporto».

All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assistenza umanitaria», *sono inserite le seguenti:* «e di protezione, se esposti in patria a grave pericolo per l'incolumità personale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2272):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile (NAPOLITANO) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 marzo 1997.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 1997, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 marzo 1997.

Esaminato dalla 1ª commissione il 2, 3, 9 e 15 aprile 1997.

Esaminato in aula il 16, 17 aprile 1997 ed approvato il 29 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3637):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 30 aprile 1997, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 maggio 1997.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 maggio 1997.

Esaminato dalla I commissione il 7 ed 8 maggio 1997.

Esaminato in aula il 13, 14 maggio 1997 ed approvato il 15 maggio 1997.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

97G0164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1997.

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Tenuto conto della determinazione del Consiglio di amministrazione del Gruppo bancario San Paolo di Torino S.p.a. il 30 gennaio 1997, con la quale è stato approvato un piano di privatizzazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a che prevede una prima fase, consistente in una trattativa diretta, finalizzata alla creazione di una componente di azionisti di natura stabile, ed una seconda fase, consistente in una offerta globale che si articola in una offerta pubblica di vendita ed in un contestuale collocamento privato rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 12 febbraio 1997, con il quale è stata accertata la conformità alla direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 della sopradescritta determinazione del consiglio di amministrazione del Gruppo bancario San Paolo di Torino S.p.a. del 30 gennaio 1997 ed è stata data alla Compagnia di San Paolo l'autorizzazione a costituire, anche per il tramite del Gruppo bancario San Paolo di Torino S.p.a., un nucleo stabile di azionisti per una quota del 20% circa del capitale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a., con la procedura della trattativa diretta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Gruppo bancario San Paolo di Torino S.p.a. dell'11 marzo 1997 di procedere all'offerta globale nei termini suesposti;

Considerato che il Ministero del tesoro è direttamente titolare di una quota pari al 3,4% del capitale sociale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.;

Sulla proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto riguarda la scelta delle modalità di alienazione;

Decreta:

L'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. sarà effettuata o mediante partecipazione all'offerta pubblica di vendita o mediante partecipazione al collocamento privato rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri.

Roma, 21 aprile 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A3834

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 11 e 23 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/ 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 maggio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedene art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del gioirno 15 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascun «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 67.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3791

DECRETO 12 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1997, della durata sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 103.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3792

DECRETO 12 maggio 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% 15 maggio 1997/2000, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari

per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli nteressi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2000, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 maggio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 maggio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancari con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convezione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna nchiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo

non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 20 maggio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6% annuo lordo, dovuto allo Stato, per cinque giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione cetrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di Tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento; dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Sezione secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6% 15 maggio 1997/2000. Dette operazioni avranno inizio il 20 maggio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto-legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3793

DECRETO 12 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1997, undicesima e dodicesima tranche.

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 11 e 23 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte-

ristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 maggio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 16 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 62.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3794

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 novembre 1996.

Equipollenza della laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo economico-organizzativo, alla laurea in ingegneria gestionale ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 12, con riguardo all'art. 2;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'ordinanza del 19 luglio 1996;

Decreta:

La laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo economico-organizzativo conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valori legali è equipollente alla laurea in ingegneria gestionale ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 17

97A3757

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edi.T.A. - Edili tecnici associati», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 14 dicembre 1993, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edi.T.A. - Edili tecnici associati», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edi.T.A. - Edili tecnici associati», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3725

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Cupola», in Ferrandina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 24 febbraio 1994, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «La

Cupola», con sede in Ferrandina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «La Cupola», con sede in Ferrandina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3726

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Progresso», in Pisticci.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 29 novembre 1993, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Progresso», con sede in Pisticci, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Progresso», con sede in Pisticci, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3727

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cooperprogresso», in Ferrandina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione dell'8 agosto 1994, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Cooperprogresso», con sede in Ferrandina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Cooperprogresso», con sede in Ferrandina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3728

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edil Fornaci Valbasento», in Bernalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 18 marzo 1996, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edil Fornaci Valbasento», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edil Fornaci Valbasento», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3729

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «M.E.P.R.A. Accessori», in Tursi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 26 settembre 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «M.E.P.R.A. Accessori», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «M.E.P.R.A. Accessori», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3730

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Oimos», in Rotondella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 3 settembre 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Oimos», con sede in Rotondella, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Oimos», con sede in Rotondella, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3731

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 aprile 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale 15 novembre 1996 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Stoll Martina i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della suddetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Padova, sostenuta dall'interessata in data 27 febbraio 1997;

Decreta:

I titoli: «Erste Sstaatsprufung fur das Lehramt an Gymnasien» e «Zweite Staatsprufung fur das Lehramt an Gymnasien» conseguiti in Germania dalla sig.ra Stoll Martina nata a Friburgo in Brisgovia (R.F.G.) il 30 maggio 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 29 aprile 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A3755

DECRETO 29 aprile 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 19/A - discipline giuridiche ed economiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 1995 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Della Giustina Mauro Giannantonio i titoli professionali conseguiti in Belgio ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della suddetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Treviso, sostenuta dall'interessata in data 15 febbraio 1997;

Decreta:

I titoli: «Licence en Politique Económique et Sociale» e «Le Grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Superieur pour Les Sciences Politiques et Sociales», conseguiti in Belgio dal sig. Della Giustina Mauro Giannantonio, nata a Dugree (Belgio) il 15 maggio 1951, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi di concorso 19/A - discipline giuridiche ed economiche.

Roma, 29 aprile 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A3756

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 1996.

Proroga della operatività della pesca costiera locale per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio 1994 e 21 luglio 1995 concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'art. 2 concernente l'esercizio della pesca ravvicinata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa e gli strumenti finanziari per consentire, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1997, l'esercizio sperimentale della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operatività delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1997, la pesca costiera locale può essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

Art. 2.

1. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

Art. 3.

1. I capi del compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, devono apportare, in via provvisoria, sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135

97A3750

DECRETO 25 febbraio 1997.

Riconoscimento di eccezionale avversità ecologica per l'azienda Valle Ca' Zuliani, in località Pila di Porto Tolle.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca relativo alla concessione di contributi a parziale copertura del danno a favore dei pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, a seguito di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, concernente le modalità tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197;

Vista l'istanza dell'Associazione piscicoltori italiani, in data 24 giugno 1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della calamità naturale per l'azienda Valle Ca' Zuliani che, nel mese di gennaio 1993, ha subito gravi danni economici a seguito della rilevante mortalità delle specie ittiche presenti in azienda, a causa del forte vento di tramontana e conseguente calo improvviso della temperatura dell'acqua;

Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonché sull'incidenza dello stesso sui bilanci economici della impresa effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 27 ottobre 1995 che ha reso, al riguardo, parere favorevole;

Decreta:

In relazione agli eventi verificatisi nel mese di gennaio 1993, come in premessa descritti, è dichiarata ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la eccezionale avversità ecologica per l'azienda Valle Ca' Zuliani, in località Pila di Porto Tolle - Rovigo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 141

97A3751

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 18 marzo 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 841/I-97 del 24 aprile 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 18 marzo 1997 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 18 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3878

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 20 marzo 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 841/I-97 del 24 aprile 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 20 marzo 1997 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 20 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3879

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di lettere e filosofia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1996, n. 98) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in storia;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in storia, sostituendo l'art. 73 e seguenti con i nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN STORIA

Art. 83 (*Afferenza e accesso*). — 1. Il corso di laurea in storia afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 84 (*Finalità del corso di laurea*). — Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realtà storico-sociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 85.

Art. 85 (*Aree disciplinari caratterizzanti.* — 1. Settori scientifico-disciplinari, comprensivi degli insegnamenti attivati presso il corso di laurea in storia o che questo può mutuare da altri corsi di laurea, sono raggruppati in aree disciplinari, tra le quali sono specificamente caratterizzanti del corso di laurea le seguenti:

1) area delle scienze storiche dell'antichità;

2) area delle scienze storiche del medioevo;

3) area delle scienze storiche dell'area moderna;

4) area delle scienze storiche dell'età contemporanea;

5) area delle scienze storico-politiche;

6) area delle scienze storiche giuridico-istituzionali;

7) area delle scienze storico-religiose;

8) area delle scienze socio-antropologiche;

9) area della civiltà bizantina (L06D).

2. Altre aree possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici scientifici.

Art. 86 (*Durata e articolazione del corso di laurea*). — 1. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende da un minimo di 22 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea si articola in indirizzi di taglio cronologico: antico, medievale, moderno, contemporaneo, e/o tematico-disciplinare: orientale, storico-religioso, storico-sociale.

3. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, l'Università attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.

4. Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati. Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientifico-disciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi.

Art. 87 *(Organizzazione degli studi).* — 1. Il consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticità e le obbligatorietà ai fini dei singoli indirizzi, nonché le modalità delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 88 *(Affinità e riconoscimenti).* — 1. Il corso di laurea in storia è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in *curricula* didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio della struttura didattica valuta l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 89 *(Manifesto degli studi).* — A mezzo del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 90 *(Curriculum didattico).* — 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni da 12 a 13 discipline così individuate:

sei discipline a scelta nei settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A, M04X e M08A. Dovranno, comunque, obbligatoriamente far parte dei *curriculum* le seguenti discipline: storia greca (L02A), storia romana (L02B), storia medievale (M01X), storia moderna (M02A), storia contemporanea (M04X);

tre discipline a scelta nei settori:

M03A (storia delle religioni), oppure M03B (storia del cristianesimo e delle chiese), oppure M03C (storia del cristianesimo antico e medievale), oppure M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

M05X (discipline demoetnoantropologiche;
M08E (storia della scienza);
M12A (archivistica);
M12B (paleografia);
N18X (storia del diritto romano);
N19X (storia del diritto italiano);
P03X (storia economica);
Q01B (storia delle dottrine politiche);
Q01C (storia delle istituzioni politiche);
Q04X (storia delle relazioni internazionali);
Q05A (sociologia generale) oppure Q02X (scienza politica);

una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche (L05A, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M02B, Q03X, Q06A, Q06B);

da tre a quattro discipline a scelta fra:

letteratura italiana (L12A);

letteratura latina (L07A);

una disciplina a scelta nei settori L16A (lingua e letteratura francese), L17A (lingua e letteratura spagnola), L18A (lingua e letteratura inglese), L19A (lingua e letteratura tedesca), L21B (lingue e letterature slavo-orientali);

una disciplina a scelta nei settori L03B (archeologia classica), L03D (archeologia medievale), L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea);

una disciplina a scelta nei settori M06A (geografia) e M06B (geografia economico-politica);

una disciplina a scelta nei settori M08A (storia della filosofia), M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale), Q01A (filosofia politica).

2. Sono insegnamenti di indirizzo da 10 a 11 discipline individuate, nell'ambito dei settori compresi nelle aree di cui all'art. 85, in funzione dell'indirizzo prescelto e dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, lasciando spazio per le eventuali iterazioni, nonché per gli autonomi interessi culturali dello studente.

La scelta è comunque effettuata in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

3. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 aprile 1997

Il rettore

97A3781

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze della formazione;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 17 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1996, n. 150), il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1997, n. 28) ed il decreto ministeriale 5 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1997, n. 74), relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze della formazione, corso di laurea in scienze dell'educazione; l'art. 84 è sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione.

Art. 84 *(Titolo di ammissione).* — Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 85 *(Durata e articolazione degli studi).* — Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio propedeutico inteso a fornire preparazione di base comune e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 86 *(Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea).* — Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 87 *(Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti).* — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamentl, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determi

neranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico disciplinare.

Art. 88 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 89 *(Norme generali e transitorie)*. — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzione delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale (M09A);
filosofia dell'educazione (M09A);
didattica generale (M09C);
storia della pedagogia (M09B);
storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B).

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica (M07A);
storia della filosofia (M08A).

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale (M10A);
psicologia dello sviluppo (M11A);
psicologia sociale (M11B).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale (M05X);
sociologia (Q05A);
sociologia dell'educazione (Q05B).

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
metodologia della ricerca pedagogica (M09A);
pedagogia sperimentale (M09F).

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale (M01X);
storia moderna (M02A);
storia contemporanea (M04X).

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

NOTE

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Insegnanti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata (M09B);
didattica generale (M09C);
docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica) (M09F);
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09C);
pedagogia speciale (M09E);
filosofia dell'educazione (M09A);
storia della pedagogia (M09B).

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica (M07D);
filosofia teoretica (M07A);
filosofia morale (M07C);
logica (M07B);
filosofia della scienza (M07B);
filosofia del linguaggio (M07E);
storia della filosofia (M08A);
storia della filosofia antica (M08B);
storia della filosofia medioevale (M08C);
storia della filosofia moderna (M08A);
storia della filosofia contemporanea (M08A);
epistemologia delle scienze umane (M07B).

c) Insegnamenti di area storica:
storia romana (L02B);
storia greca (L02A);
storia medioevale (M01X);
storia moderna (M02A);
storia contemporanea (M04X).

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale (M10A);
storia della psicologia (M10A);
psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia) (M11A), (M09A);
psicologia dinamica (M11D);
psicologia dello sviluppo (M11A);
psicologia sociale (M11B).

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia (Q05B);
sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B);
sociologia dei processi culturali (Q05B);
storia del pensiero sociologico (Q05A);
sociologia (Q05A);
antropologia culturale (M05X);
sociologia dell'educazione (Q05B).

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X).

NOTE

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «educatori professionali»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia sociale (M09A);
educazione degli adulti (M09A);
pedagogia generale (M09A);
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (M09A);
pedagogia interculturale (M09A);
pedagogia della marginalità e della devianza minorile (M09E);
educazione comparata (M09B);
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo (M09C);
pedagogia speciale (M09E);
docimologia (M09F);
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09C);
metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione (M09C).

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica (M07D);
bioetica (M07C);
filosofia morale (M07C);
filosofia del linguaggio (M07E);
filosofia politica (Q01A);
storia delle dottrine politiche (Q01B).

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
metodologia della ricerca pedagogica (M09A);
pedagogia sperimentale (M09F);
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (503B).

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dello sviluppo (M11A);
psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia) (M11A), (M09A);
psicologia dinamica (M11D);
psicologia sociale (M11B);
psicologia dell'handicap e della riabilitazione (M11A);
psicopatologia dello sviluppo (M11D);
psicopedagogia delle differenze individuali (M11A).

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale (M05X);
sociologia della famiglia (Q05B);
sociologia dei processi culturali (Q05B);
sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B);
sociologia dell' organizzazione (Q05C);
criminologia (Q05G).

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
biologia generale (E02C);
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica (E06A);
igiene (F22A);
psichiatria (F11A);
neuropsichiatria infantile (F19B);
pedagogia medica (F02X);
geriatria e gerontologia (F07A).

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X);
legislazione minorile (N17X);
diritto della sicurezza sociale (N07X);
diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali (N10X);
diritto regionale (N09X).

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
letteratura per l'infanzia (M09D);
metodologia e critica dello spettacolo (L26A);
letterature comparate (L12D);
storia della lingua italiana (L11A);
letteratura italiana (L12A);
letteratura francese contemporanea (L16A);
letteratura inglese contemporanea (L18A);
letteratura spagnola contemporanea (L17A);
letteratura tedesca contemporanea (L19A);
letteratura russa contemporanea (L21B);
filmologia (L26B);
semiologia del cinema e degli audiovisivi (L26B);
metodologia dell'educazione musicale (L27B);
storia delle tecniche artistiche (L25D);
bibliografia e biblioteconomia (M13X);
museologia (L25D);
storia del teatro e dello spettacolo (L26A);
storia e critica del cinema (L26B);
storia dell'arte moderna (L25B);
storia della musica moderna e contemporanea (L27B);
documentazione (M12A);
storia della scienza (M08E);
linguistica generale (L09A);
storia e istituzioni dell'Africa (Q06A);
storia e istituzioni dell'Asia (Q06B);
storia e istituzioni dell'America Latina (Q03X).

i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:
geografia umana (M06A);
geografia culturale (M06A);
geografia regionale (M06A);
ecologia (E03A);
educazione ambientale (M09C);
sociologia urbana e rurale (Q05D).

NOTE

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia sociale (M09A);
educazione degli adulti (M09A);
pedagogia interculturale (M09A);
educazione comparata (M09B);
didattica generale (M09C);
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo (M09C);
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09C).

b) Insegnamenti di area filosofica:
logica (M07B);
etica sociale (M07C).

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia sociale (M11B);
psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia) (M11A), (M09A);
psicologia del lavoro (M11C);
psicologia dei gruppi (M11B);
psicologia dell'orientamento scolastico e professionale (M11C);
psicologia delle comunicazioni sociali (M11B);
psicologia del lavoro (M11C);
psicologia della formazione (M11B).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale (M05X);
sociologia dei processi culturali (Q05B);
sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B);
sociologia del lavoro (Q05C).

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale (M09F);

metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B);

metodologia della ricerca pedagogica (M09A).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia e gestione dell'innovazione (P02B);

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica (P01B);

sociologia dell'organizzazione (Q05C);

psicologia delle organizzazioni (M11C);

organizzazione e gestione delle risorse umane (M09B);

teoria dell'informazione (Q05B);

lingua francese (L16B);

lingua inglese (L18C);

lingua spagnola (L17C);

lingua tedesca (L19B);

teoria e metodi della pianificazione sociale (Q05A);

formazione e politiche delle risorse umane (Q05B).

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X);

diritto del lavoro (N07X);

diritto amministrativo (N10X).

NOTE

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 21 aprile 1997

Il rettore

97A3782

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1997), **coordinato con la legge di conversione 19 maggio 1997, n. 128** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le predette attività sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.

3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra, *in mancanza di soluzioni diverse*, in strutture alberghiere e similari, il rim-

patrio, il risarcimento di eventuali danni, nonché ogni altra attività che si rendesse comunque necessaria *ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione.*

4. *In conformità ai princìpi di cui al comma 1 e con le modalità ivi indicate,* il Ministro dell'interno e le autorità di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresì, alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attività di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano *attività di trasporto.*

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria *e di protezione, se esposti in patria a grave pericolo per l'incolumità personale,* ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. A tale fine, il questore può rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta. Oltre a quanto stabilito al comma 2, il nulla osta provvisorio è revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea segnalati per attività connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumità delle persone.

3. Nei confronti delle persone cui non è rilasciato o è revocato il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, esaurite le necessità di pubblico soccorso, il questore provvede al respingimento con accompagnamento immediato alla frontiera, adottando, anche avvalendosi della forza pubblica, le misure occorrenti affinché gli interessati non si sottraggano all'esecuzione del provvedimento. Avverso il respingimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma la misura è eseguita anche in pendenza del ricorso.

4. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, anche se soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di taluno dei reati previsti in materia di immigrazione clandestina, di prostituzione, di traffico di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto in appositi moduli processo verbale, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

5. Nei confronti dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura del questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'autorità che lo ha emesso, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma il provvedimento è eseguito anche in pendenza del ricorso.

Riferimenti normativi:

— Il comma 5 dell'art. 7 del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) così recita: «Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autotrità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a provvedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri».

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite

di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Le spese sono sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad amministrazioni pubbliche, ad enti locali, a organismi pubblici e privati anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.

3. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia compatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per il lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente precette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciscun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo sopraindicato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda nella nota precedente. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in questi altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgs. 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*) e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno al saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n.d.r.*]».

Art. 4.

1. Per le esigenze previste dal presente decreto, ivi comprese quelle relative alle attività amministrative, tecniche e logistiche, al trattamento di missione e all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa da parte del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile in relazione alle attività di cui all'articolo 1, nonché quelle relative al trattamento economico accessorio spettante al personale militare delle Forze armate che collabora con le autorità di pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono allo scopo conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione da iscrivere nel predetto stato di previsione. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte in corso d'esercizio, sulla base delle effettive esigenze, variazioni compensative tra i predetti capitoli.

3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applica l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le disposizioni ivi richiamate.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalità nello stesso indicate.

Riferimenti normativi:

— L'art. 6 del D.L. 24 aprile 1997, n. 108 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania), in corso di conversione in legge, così dispone:

«Art. 6 *(Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60).* — 1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'art. 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997".

b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: "Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno"».

— La legge n. 225/1992 reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile». Si trascrive il testo del relativo art. 18:

«Art. 18 *(Volontariato).* — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-*bis*. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A3921

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 aprile 1997, n. 559/C.24103-13500.F(4)1.

Obbligo per le ricevitorie SISAL che accettano scommesse Tris di munirsi dell'autorizzazione ex art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Modalità per la richiesta ed il rilascio della licenza.

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Con circolare pari numero, in data 25 marzo 1997, è stato trasmesso il parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 1804/95, reso nell'adunanza del 25 settembre 1996, concernente la problematica in oggetto indicata, richiesto dall'Amministrazione scrivente a seguito di un esposto prodotto dal presidente dell'U.N.A.S. (Unione nazionale assuntori scommesse).

In sintesi, il suddetto organo di consulenza giuridica-amministrativa, con il citato parere — diversamente dall'orientamento assunto in precedenza dagli uffici di questo Dipartimento della pubblica sicurezza — ha espresso l'avviso che l'obbligo di munirsi della licenza di polizia di cui all'art. 88 sussiste non solo per gli uffici di zona della società SISAL, ma anche per ogni singolo punto di raccolta e, quindi, per tutte le ricevitorie facenti capo alla suddetta società, dove effettivamente avviene la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, denominata «Corsa Tris».

È stato infatti sostenuto che la *ratio* della norma è quella di assicurare — a fini di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica — il controllo sulla qualità del soggetto che svolge in concreto l'attività di raccolta delle scommesse, nonché sui luoghi dove si esercita l'attività di raccolta delle stesse scommesse, tanto che — significativamente — la norma precisa che la licenza è valida solo per i locali nella stessa espressamente indicati. La *ratio* è dunque riferibile proprio a quell'attività di raccolta delle scommesse che si svolge a contatto con il pubblico, a nulla rilevando la concreta organizzazione che il soggetto delegato intende fornire all'attività di raccolta delle scommesse.

Occorre ora conformarsi al suddetto parere, in base al quale, quindi, oltre ai 14 uffici di zona della società Sisal Sport Italia S.p.a. — già regolarmente autorizzati — dovranno munirsi della licenza di cui al più volte menzionato art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tutti gli uffici dell'organizzazione in parola ed in particolare i novanta punti di raccolta e le migliaia di ricevitorie, che effettivamente raccolgono le scommesse e le riversano agli uffici di zona, incaricati — questi ultimi — della gestione e della contabilizzazione delle scommesse medesime.

Riguardo a tale ultimo aspetto si comunica che il contenuto del parere espresso dal Consiglio di Stato sull'argomento è stato reso noto all'Ente ippico nazionale (Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE) ed alla società Sisal Sport Italia S.p.a., alla quale è stato rappresentato che tutte le agenzie di raccolta della scomessa Tris devono regolarizzare la propria posizione, richiedendo alle questure competenti per territorio la prescritta licenza, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo le modalità che di seguito si indicano.

I titolari dei punti di raccolta e delle ricevitorie Sisal, per poter legittimamente continuare la raccolta di scommesse Tris, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della presente direttiva, dovranno richiedere la prescritta licenza, producendo regolare denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, punto 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Infatti, la licenza di cui all'art. 88 non è ricompresa nel «regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, né può considerarsi un titolo autorizzatorio sottoposto a «limite o contingente complessivo».

Resta ovviamente inteso che l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse potrà continuare ad essere svolto nel periodo che va dalla data di presentazione della domanda di inizio di attività al termine in cui deve intendersi come formatosi il «silenzio-assenso».

Le questure — dopo aver ricevuto la denuncia di inizio di attività di cui sopra — dovranno verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, accertando il possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la sussistenza delle condizioni oggettive per il rilascio della licenza.

In particolare, relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, si richiama l'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per quel che concerne la «buona condotta», anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 559/C. 17634.12982 (23), in data 30 ottobre 1996.

In ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, invece, il rilascio della licenza è subordinato in primo luogo alla produzione di un'attestazione redatta dalla società Sisal Sport Italia S.p.a., dalla quale risulti che il richiedente è titolare di una ricevitoria facente parte dell'organizzazione Sisal, abilitata all'accettazione delle scommesse Tris, in forza della convenzione a suo tempo stipulata tra la stessa societa Sisal e l'UNIRE. Inoltre, il richiedente dovrà allegare alla «denuncia di inizio di attività» le norme che regolano l'esercizio delle scommesse Tris, le quali ai sensi dell'art. 161 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dovranno «tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse».

Rientrano sempre nell'ambito dell'accertamento delle condizioni oggettive le verifiche relative alla conformità dei locali alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d'uso degli immobili, per il cui accertamento potrà essere anche richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre dovrà essere verificata di volta in volta la sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tenendo presente che, ove si tratti di ricevitorie situate all'interno di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, la rispondenza del locale ai requisiti di sorvegliabilità, di cui al decreto ministerale 17 febbraio 1992, n. 564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, gia ha formato oggetto di accertamento da parte del sindaco, all'atto del rilascio della relativa licenza prevista dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

In caso di esito negativo delle verifiche d'ufficio di cui sopra il questore, ai sensi dell'art. 19, ultimo capoverso, della legge n. 241/1990, come sostituito dalla legge n. 537/1993, disporrà il divieto di prosecuzione dell'attività o, eventualmente, inviterà il richiedente a conformarsi alla normativa vigente in materia, fatto ovviamente salvo il regime sanzionatorio fissato dall'art. 21 della stessa legge n. 241/1990.

Tale ultima norma, infatti, impone agli interessati di dichiarare con la denuncia o la domanda di cui agli articoli 19 e 20 «la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge», prevedendo specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni all'autorità (art. 483 del codice penale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, salvo che il fatto costituisca un più grave reato). Il secondo comma del predetto art. 21 estende poi l'applicazione delle sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza o in difformità dell'atto di assenso dell'amministrazione a tutti coloro che «diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

Tutto ciò premesso rimane solo da considerare se in esito alla denuncia di inizio di attività e, quindi, in presenza dell'operatività dell'istituto del «silenzio assenso» occorrerà o meno emanare un formale provvedimento a favore del richiedente.

In proposito si osserva che indispensabile appare l'adozione di un provvedimento formale nell'ipotesi in cui si rendesse necessario imporre l'osservanza di particolari prescrizioni nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ma volendo prescindere da tale specifica ipotesi, va chiarito che l'operatività dell'istituto suddetto non esclude comunque che il relativo procedimento si concluda sempre con l'adozione di un formale provvedimento; anzi, l'art. 2 della stessa legge n. 241/1991 pone a carico della pubblica amministrazione il preciso dovere di concludere ogni procedimento amministrativo con «l'adozione di un provvedimento espresso». Ovviamente, il formale provvedimento favorevole dell'autorità sulla «denuncia di inizio di attività» potrà essere materialmente adottato anche dopo decorso il suddetto termine di sessanta giorni, cioè dopo formatosi il silenzio-assenso, in quanto esso non incide minimamente sulla posizione giuridica del destinatario.

Diversamente, invece, le determinazioni negative sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 241/1991 — così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (divieto di prosecuzione dell'attività, o invito a conformarsi alla legislazione vigente), come già si è precisato — dovranno essere necessariamente assunte nei termini perentori fissati dalla medesima norma: sessanta giorni dalla denuncia, cioè entro lo stesso termine concesso all'Amministrazione per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

Ove i titolari dei punti di raccolta o delle varie ricevitorie Sisal, non provvedessero a richiedere il rilascio della necessaria autorizzazione, secondo le modalità in precedenza indicate, da parte delle SS.LL. dovranno essere adottati i provvedimenti inibitori del caso.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricevuta.

Il capo della Polizia: MASONE

97A3761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 maggio 1997:

Montali Roberto, notaio residente nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Chiaravalle, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termine stabiliti sotto pena di decadenza;

Villa Elio, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Bolzano, con l'anzidetta condizione;

Costarella Antonio, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Cimei Fabrizio, notaio residente nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Perrottta Adriana, notaio residente nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Acri, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Maglione Domenico, notaio residente nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Sensi Costanza, notaio residente nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roccastrada, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marzani Antonio, notaio residente nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Patruno Sabino, notaio residente nel comune di Potenza Picena, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Porto Recanati, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Boscarelli Vittorio, notaio residente nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Cappelli Pietro, notaio residente nel comune di S. Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Mendola Salvatore, notaio residente nel comune di Troina, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, con l'anzidetta condizione.

97A3775

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 215194 del 22 aprile 1997, la Fondazione Cassa di risparmio di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal prof. Diego de Castro.

97A3776

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 maggio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1673,66
ECU	1922,70
Marco tedesco	984,80
Franco francese	292,46
Lira sterlina	2745,97
Fiorino olandese	875,80
Franco belga	47,713
Peseta spagnola	11,686
Corona danese	258,60
Lira irlandese	2547,98
Dracma greca	6,181
Escudo portoghese	9,767
Dollaro canadese	1225,05
Yen giapponese	14,526
Franco svizzero	1171,87
Scellino austriaco	139,91
Corona norvegese	236,89
Corona svedese	219,99
Marco finlandese	326,05
Dollaro australiano	1295,75

97A3895

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22492 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 marzo 1997 al 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22493 del 27 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Cucirini Tre Stelle manifattura di Settala, con sede in Settala, frazione Caleppio (Milano) e unità di Settala (Milano).

Parere comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cucirini Tre Stelle manifattura di Settala, con sede in Settala, frazione Caleppio (Milano) e unità di Settala (Milano), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cucirini Tre Stelle manifattura di Settala con sede in Settala, frazione Caleppio (Milano) e unità di Settala (Milano), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22494 del 27 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a. Manifattura di Susa, con sede in Milano e unità di Susa (Torino).

Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Susa con sede in Milano e unità di Susa (Torino), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Susa, con sede in Milano e unità di Susa (Torino), per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 28 febbraio 1996;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 gennaio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 gennaio 1997, con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.T.G. con sede in Torino e unità di Martellago (Venezia), Roma, Sesto S. Giovanni (Milano) e Torino, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1996 con decorrenza 2 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22495 del 27 marzo 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 15 gennaio 1997 al 13 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 15 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22496 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 317 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1996 al 2° febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22497 del 27 marzo 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova editrice trentina, con sede in Milano e unità di Verona, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Con decreto ministeriale n. 22498 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.V.A. Levorato, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unità in Sarmeola di Rubano (Padova), per un massimo di 104 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22499 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serenari impianti, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità in Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22500 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelletteria Adriatica, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e unità in Corropoli (Teramo), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1997 al 9 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22501 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cristin, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e unità in Corropoli (Teramo), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1997 al 9 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22502 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iciet-Sime, con sede in Firenze e unità in Calenzano (Firenze), per un massimo di 36 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1997 al 28 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22503 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cegraf editoriale, con sede in Salerno e unità in Salerno, per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22504 del 27 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SOCIM - Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità in Chilivani (Sassari), è pro-

rogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazioni salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 22569 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ECP Enichem Polimeri, dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, Milano, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22570 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Anic S.r.l. dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede già in Palermo, ora in Milano, e unità di Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari) ed uffici in Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22571 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Praoil aromatici e raffinazioni S.r.l. dal 1° gennaio 1995 Agip petroli, con sede già in Assago (Milano), ora in Roma, e unità di Gela (Caltanissetta), Priolo (Siracusa) ed uffici in Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22572 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Enichem agricoltura S.p.a., ora Agricoltura S.p.a., in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), sede ed uffici di Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22573 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem (Holding), con sede in Milano e unità di Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22574 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serchem dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in Milano e unità di Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22575 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BST Servizi tecnici, con sede in Portacomaro (Asti) e unità di Portacomaro (Asti), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1997 al 17 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di

integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22576 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. N.T.R. Impianti, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 12 giugno 1997 all'11 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22577 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silpa, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22578 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Pollux, con sede in S. Gervasio Bresciano (Brescia) e unità di S. Gervasio Bresciano (Brescia), per un massimo di 56 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22579 del 14 aprile 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetraria Bruno, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Castagnito (Cuneo), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22580 del 14 aprile 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per le quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore media settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 369 unità, su un organico complessivo di 2.657 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì, autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti commi, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22582 del 14 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicemre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 36 dipendenti, per il periodo dal 13 dicembre 1996 al 12 marzo 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 22 gennaio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 22583 del 14 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996, con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 23 gennaio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 22584 del 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. INSSE Macchine utensili, con sede in Brescia e unità di Brescia, per un massimo di 150 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1997 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22585 del 14 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione stereo antenna, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22586 del 14 aprile 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Asca Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unità di Milano, Napoli e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22587 del 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia italiana materassi, con sede in Caltignaga (Novara) e unità di Caltignana (Novara), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 20 maggio 1997 al 14 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell.attività peoduttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22588 del 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia italiana materassi, con sede in Caltignaga (Novara) e unità di Caltignana (Novara), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 19 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 21580/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22589 del 14 aprile 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 agosto 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce, Ruffano (Lecce), S. Giorgio Jonico (Taranto).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce, Ruffano (Lecce), S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 10 agosto 1996 al 9 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 10 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22590 del 14 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Im.Var., con sede in Adelfia (Bari) e unità di Adelfia (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Im.Var., con sede in Adelfia (Bari) e unità di Adelfia (Bari), per il periodo dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 29 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22591 del 14 aprile 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 aprile 1996 al 17 settembre 1997, della ditta S.p.a. Valeo Sistemi Termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Pianezza (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo Sistemi Termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 14 aprile 1996 al 13 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 14 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22592 del 14 aprile 1997, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale del 16 ottobre 1996 al 22 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Massarenti e Ballerini, sede legale in Podenzano (Piacenza) e unità in Podenzano (Piacenza) per un massimo di 61 dipendenti, compreso un lavoratore in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22593 del 14 aprile 1997, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti della: S.p.a. Massarenti e Ballerini, con sede legale in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), per un massimo di 61 dipendenti compreso un lavoratore in C.F.L.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 luglio 1996 al 15 ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 20906, datato 13 giugno 1996, e il D.M. n. 21796, datato 3 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22594 del 14 aprile 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996 della S.c.a.r.l. Asse Costruzioni, con sede ed unità in Corciano (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento (sentenza 13/95 del 27 maggio 1995 del Tribunale di Perugia), già disposta con decreto ministeriale del 23 ottobre 1995 con effetto dal 27 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.a.r.l. Asse Costruzioni, con sede ed unità in Corciano (Perugia), per il periodo dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22601 del 17 aprile 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.r.l. Sos.Vi.Co.Video 33, con sede in Bolzano, unità di Bolzano, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 settembre 1994.

Parere comitato tecnico del 4 marzo 1994, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sos.Vi.Co Video 33, con sede in Bolzano, unità di Bolzano, limitatamente al periodo dal 1° maggio 1994 al 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22602 del 17 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 52 dipendenti, per il periodo dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 26 ottobre 1996 al 25 aprile 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria in data 25 maggio 1996, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

97A3670 - 97A3523

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 145/97 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: PRECOND nella forma e confezioni: 30 capsule da 10 mg, 40 capsule da 10 mg, 20 capsule da 20 mg e 30 capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: società Crinos Industria Farmacobiologica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia, (Como), piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale n. 01192270138.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata sarà effettuata dalla società Scherer p.a. presso lo stabilimento sito in Aprilia, (Latina), via Nettunense km 20,100. Le operazioni terminali di confezionamento e controllo saranno effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Villa Guardia, (Como), piazza XX Settembre n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 capsule da 10 mg: n. A.I.C. 029091016 (in base 10) - 0VRT68 (in base 32) - classe: «A» per uso ospedaliero H) - prezzo: L. 15.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

40 capsule da 10 mg: n. A.I.C. 029091028 (in base 10) - 0VRT6N (in base 32) - classe: «A» per uso ospedaliero H) - prezzo: L. 20.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

20 capsule da 20 mg: n. A.I.C. 029091030 (in base 10) - 0VRT6Q (in base 32) - classe: «A» per uso ospedaliero H) - prezzo: L. 20.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule da 20 mg: n. A.I.C. 029091042 (in base 10) - 0VRT72 (in base 32) - classe: «A» per uso ospedaliero H) - prezzo: L. 30.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni capsula da 10 mg contiene: principio attivo: nicorandil mg 10; eccipienti: dimeticone, silice, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); involucro: gelatina, sorbitolo soluzione, titanio biossido e ossido di ferro rosso, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 20 mg contiene: principio attivo: nicorandil mg 20; eccipienti: dimeticone, silice, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); involucro: gelatina, sorbitolo soluzione, titanio biossido e ossido di ferro rosso, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina stabile a riposo, da sforzo o mista. Trattamento di coronaropatie ostruttive. Prevenzione dell'ischemia miocardica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 149/97 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale METHOTREXATE KNOLL nella forma e confezione: 5 fiale da 50 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Knoll AG - Ludwigshafen A/Rhein, (Germania) rappresentata in Italia dalla società Knoll farmaceutici, p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa 35, codice fiscale n. 00868480153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Ebewe Arzneimittel Gmbh, nello stabilimento sito in Unterach (Austria).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 5 fiale da 50 mg/5 ml - n. A.I.C. 028747018 (in base 10) 0VF98B (in base 32) - classe: «A» per uso ospedaliero H) - prezzo: L. 95.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una fiala contiene: principio attivo: Methotrexate 50 mg; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, sodio cloruro, sodio idrossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tumori maligni ed emoblastosi quali: leucemia linfatica acuta, linfoma non Hodgkin, leucemia meningea, tumori del sistema nervoso centrale, neoplasie maligne del capo e del collo, osteosarcoma, carcinoma polmonare a piccole cellule, tumori testicolari, carcinoma mammario, corionepitelioma, carcinoma del collo uterino, cancro ovarico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 161/97 del 28 marzo 1997

Specialità medicinale: IBUPROFENE E-PHARMA TRENTO nella forma e confezione: 10 compresse effervescenti da 200 mg.

Titolare A.I.C.: società E-Pharma Trento p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina (Trento), via Provina n. 2, codice fiscale n. 01420070227.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, legge n. 537/1993:

10 compresse effervescenti da 200 mg - n. A.I.C. 031771013 (in base 10) 0Y9LD5 (in base 32) - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene: principio attivo: ibuprofene sale sodico mg 256 (corrispondente a 200 mg di ibuprofene); eccipienti: carbonato di potassio, acido citrico, sorbitolo, saccarina sodica, saccarosio monopalmitato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 185/97 del 18 aprile 1997

Specialità medicinale: OXI-LOPEMID nella forma e confezione: 20 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 112, Pisa - codice fiscale 00109910505.

Produttore: la produzione è effeffuata dalla società Janssen Pharmaceutica NV. 30 Turnhoutseweg - Beerse (Belgio); le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Sant'Antonio, 61, Pisa.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 029297013 (in base 10) 0VY2CP (in base 32) classe: «C».

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: ossiloperamide 1,04 mg (equivalenti a 1 mg di ossi-loperamide anidra); eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio, carbossimetilcellulosa, amido di patata pregelatinizzato, povidone, magnesio stearato, silice colloidale anidra, polisorbato 20 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: oxi-lopemid è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta e cronica. È indicato, inoltre, nei casi di parziale resezione chirurgica dell'intestino e per migliorare la continenza anorettale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 186/97 del 18 aprile 1997

Specialità medicinale: ALPHANATE nella forma e confezioni: fiala da 250 UI + fiala solv. da 5 ml, fiala da 500 UI + fiala solv. da 5 ml, fiala da 1000 UI + fiala solv. da 10 ml, fiala da 1500 UI + fiala solv. da 10 ml, fiala siringa da 250 UI/4,6 ml, fiala siringa da 500 UI/4,6 ml, fiala siringa da 1000 UI/4,6 ml.

Titolare A.I.C.: società Alpha Therapeutic Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano (Pisa), loc. La Fontina, via Carducci n. 62/d, codice fiscale n. 10852890150.

Produttore:

per la forma farmaceutica fiala + solv., della specialità medicinale sopraindicata, la produzione ed il confezionamento sarà effettuata dalla Alpha Therapeutic Corporation (ATC) presso lo stabilimento sito in Valley Boulevard, Los Angeles-California (USA);

per la forma farmaceutica fiala siringa la produzione verrà effettuata dalla Alpha Therapeutic Corporation (ATC) presso lo stabilimento sito in Valley Boulevard, Los Angeles-California (USA), mentre le operazioni terminali di confezionamento saranno effettuate dalla Vetter Pharma - Fertigung GmbH., KG nello stabilimento sito in Ravensburg, Schutzenstrasse, (Germania).

Tutti i lotti, sia di flaconi che di fiale siringhe sono controllati da un laboratorio europeo autorizzato, nel caso specifico, dal N.I.B.S.C., (Gran Bretagna), oppure dal P.E.I. (Germania), il quale rilascia il «Batch Release Certificate».

Classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

fiala da 250 UI + fiala solv. da 5 ml - n. A.I.C.: 033077013 (in base 10) - 0ZKFSP (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 235.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

fiala da 500 UI + fiala solv. da 5 ml - n. A.I.C.: 033077025 (in base 10) - 0ZKFT1 (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 470.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

fiala da 1000 UI + fiala solv. da 10 ml - n. A.I.C.: 033077037 (in base 10) - 0ZKFTF (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 940.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

fiala da 1500 UI + fiala solv. da 10 ml - n. A.I.C.: 033077049 (in base 10) - 0ZKFTT (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 1.411.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

fiala siringa da 250 UI/4,6 ml - n. A.I.C.: 033077052 (in base 10) - 0ZKFTW (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 246.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

fiala siringa da 500 UI/4,6 ml - n. A.I.C.: 033077064 (in base 10) - 0ZKFU8 (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 482.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

fiala siringa da 1000 UI/4,6 ml - n. A.I.C.: 033077076 (in base 10) - 0VKLUN (in base 32) - classe: «A» con nota 37 - prezzo L. 984.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«alphanate» 250 - ogni fiala contiene: principio attivo: 250 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 104 mg, istidina 23 mg, albumina 3 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 5 ml;

«alphanate» 500 - ogni fiala contiene: principio attivo: 500 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 104 mg, istidina 23 mg, albumina 3 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 5 ml;

«alphanate» 1000 - ogni fiala contiene: principio attivo: 1000 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 208 mg, istidina 47 mg, albumina 6 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml;

«alphanate» 1500 - ogni fiala contiene: principio attivo: 1500 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 208 mg, istidina 47 mg, albumina 6 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml;

«alphanate» 250 - ogni fiala siringa contiene: principio attivo: 250 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 21 mg, istidina 4,7 mg, albumina 0,6 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 4,6 ml;

«alphanate» 500 - ogni fiala siringa contiene: principio attivo: 500 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 42 mg, istidina 9,4 mg, albumina 1,2 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 4,6 ml;

«alphanate» 1000 - ogni fiala siringa contiene: principio attivo: 1000 UI fattore VIII - eccipienti: arginina 84 mg, istidina 19 mg, albumina 2,4 mg, ac. cloridrico q.b., sodio idrossido q.b. Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 4,6 ml.

Indicazioni terapeutiche:

1) Prevenzione e trattamento di episodi emorragici in soggetti con deficit moderato o grave di fattore VIII conseguente ad emofolia A congenita od acquisita;

2) Trattamento degli emofilici A con anticorpi contro il fattore VIII ("inibitori");

3) Trattamento di soggetti con malattia di von Willebrand.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3770

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico Diverside spray - insetticida domestico

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico: decreto n. 800.F.1/D/R.P. 186/D16 del 13 maggio 1997 Diverside spray - insetticida domestico - registrazione n. 6.699.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diversey S.p.a., titolare della registrazione.

97A3771

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997 concernente: «Disciplina della programmazione negoziata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, prima colonna, al punto 2.1, dove è scritto: «2.1. Finalità e *soggetto.*», leggasi: «2.1. Finalità e *oggetto.*».

97A3828

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189